ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1043 del 05/03/2019

Oggetto REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI: FERRANDO

REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO SOCIETA' AGRICOLA, CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA OPERA ESISTENTE IN COMUNE DI GAZZOLA (PC) LOC. CA' NUOVA DI TUNA, AD USO ZOOTECNICO.

PROC. PC16A0013, SINADOC 19725

Proposta n. PDET-AMB-2019-1079 del 05/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 20101 e la nota pervenuta in data 17/02/2017 prot. n. 1809 con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva un'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N.5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R, 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al Demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 15/01/2016 prot. n. PG.2016.0017140 dal signor Ferrando Fabrizio - C.F. FRRFRZ63D19B025K - in qualità di legale rappresentante della società **FERRANDO REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO SOCIETA' AGRICOLA** - P.IVA 0098420336 - con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del R.R. n. 41/2001, della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente ubicato in Comune di Gazzola, loc. Cà Nuova di Tuna, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 5 mappale 111, di proprietà del signor Ferrando Fabrizio e dei signori Ferrando Giampaolo e Peggiani Clara che hanno prestato formale assenso, ad uso zootecnico, per una portata massima di litri/sec. 1,50 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 4.100 (proc. PC16A0013);

ACQUISITO agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, richiesto dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con prot. n. PG/2016/0053974 del 11/04/2016 e acquisito con nota prot. n. PGPC/2016/0005163 del 19/05/2016,

condizionatamente all'osservanza di prescrizioni;

DATO ATTO che per quanto riguarda **il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po,** di cui all'art. 38, comma 4 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico (cod. 0032ER DQ1 CL nome CONOIDE TREBBIA LURETTA) ha uno stato ambientale "buono", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che "le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggio sito specifici".

ESAMINATA la relazione geologica-tecnica inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 408 in data 27/12/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

VERIFICATO che:

- il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- con riguardo alla regolarizzazione del pagamento dei canoni delle annualità pregresse, la scrivente Agenzia SAC di Piacenza, a seguito delle verifiche effettuate, con nota prot. 14900 del 26/09/2018 ha richiesto il pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse comprensive di interessi legali e il richiedente, come risultante agli atti, ha eccepito la prescrizione del debito ai sensi dell'art. 2948 c.c. e ha altresì rilevato che fino alla presentazione dell'istanza di cui trattasi il pozzo è stato utilizzato per il solo uso domestico. L'importo dovuto è stato quindi rideterminato e la società ha provveduto al pagamento;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che il volume totale di prelievo concedibile, pari a mc 4.100, è da ritenersi mediamente congruo rispetto all'utilizzo a cui è destinata la risorsa (uso zootecnico);

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di

diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "zootecnico", di cui all'art. 152, comma 2, lett. f;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, "i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio";
- che è stato predisposto il Disciplinare di concessione con il quale si stabiliscono le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

DATO ATTO che, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016:

- il concessionario dovrà provvedere, **entro sei mesi** dal rilascio della presente concessione, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, secondo quanto disposto all'art. 6 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- La mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154 della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel Disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

DETERMINA

- 1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e seg.del R.R. n.41/2001, alla società FERRANDO REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO SOCIETA' AGRICOLA P.IVA 0098420336 fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC16A0013) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo situato su terreno di proprietà dei signori Ferrando Fabrizio, Ferrando Giampaolo e Peggiani Clara che hanno prestato formale assenso, in Comune di Gazzola (PC), loc. Cà nuova di Tuna, ad uso zootecnico;
- 2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 1,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 4.100 mc nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

- 3. di stabilire che la concessione ha validità fino al 31/12/2023;
- **4.** di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa in allegato all'istanza;
- 5. che il concessionario provveda, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione entro sei mesi dal rilascio della presente concessione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia Romagna e alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonchè la stima dei volumi prelevati nel periodo di non funzionamento. La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;
- **6.** di dare atto che la società **FERRANDO REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO SOCIETA AGRICOLA** P.IVA 0098420336 ha provveduto, come indicato in narrativa, al pagamento dei canoni arretrati comprensivi di interessi legali;
- **7.** di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto
 - a) del canone di concessione;
 - b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- **8.** di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del deposito cauzionale e del canone annualità 2019;
- **9.** di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
- 10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- **11.** di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- **12.** di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- **13.** di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
- **14.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Torselli dott.ssa Adalgisa(*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, art. 5 e seguenti alla società **FERRANDO REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO SOCIETA** AGRICOLA - P.IVA 0098420336 - Codice Procedimento **PC16A0013**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 1,5 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 4.100 mc/anno.

_

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata ad uso zootecnico e può essere utilizzata esclusivamente al servizio dell'attività oggetto di concessione.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà del richiedente catastalmente identificato in Comune di Gazzola (PC), loc. Cà Nuova di Tuna:

• coordinate catastali: foglio 5, mappale 111;

coordinate geografiche U.T.M.*ED50 X= 554.687 Y= 4.979.477

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna filtrante PVC del diametro mm 140;
- profondità m 90 circa dal piano campagna;
- filtro da m. 75 a m 90 dal p.c.;
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 1,5 e potenza pari a 1,5 kw.

La rappresentazione delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

- **4.1** La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- **4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:
 - dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 5.1 Il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica dello stato della falda, da effettuare tramite monitoraggio con prova di portata recante l'indicazione della possibile crisi dell'acquifero. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere allegate all'istanza di rinnovo. Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.
- **5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente Disciplinare.

Art. 6

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

- **6.1** Il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, **entro sei mesi** dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonchè la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.
- **6.2** La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

- 7.1 L'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, ha stabilito che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. L'importo dovuto per l'anno in corso è pari ad € 164,72.
- **7.2** In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.
- 7.3 E' in facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- **7.4** Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- **7.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- **7.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

- **8.1** Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale determinato nella misura pari al minimo di legge in € **250,00.**
- **8.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
- **8.3** La Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- **9.1 Qualità delle acque derivate** In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
- **9.2** Cartello identificativo Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

9.5 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di *decadenza, revoca, rinuncia* o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

- **9.8 Revoca** La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- **9.9 Subconcessione** E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.
- **9.10 Cambio di titolarità** La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- **9.11 Varianti alla concessione** Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

- **10.1** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:
 - **1.** è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
 - 2. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
 - **3.** decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.
- 10.2 La Struttura concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino,

fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

11 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.